



Città di Marigliano

Ordinanza n. 44

IL SINDACO

OGGETTO: Reimmissione in libertà sul territorio comunale , dopo la sterilizzazione e l'iscrizione all'anagrafe canina, dei cani sprovvisti di proprietario.

PREMESSO che la Regione Campania ha approvato con Decreto Dirigenziale n.7 del 06/02/2012 il progetto di sterilizzazione chirurgica di cani randagi di proprietà del Comune di Marigliano ;

CONSIDERATO l'enorme rilevanza del fenomeno randagismo sul territorio comunale;

CHE sul territorio comunale si calcola la presenza di un sostenuto numero di cani randagi;

CHE la Legge Regionale n° 16/2001 all'art. 10 prevede la possibilità di istituire il cane di quartiere, ma con una serie di adempimenti rispetto all'assunzione di responsabilità del proponente difficilmente realizzabile in questo contesto;

CHE risulta di fondamentale importanza mettere in atto tutte le misure, anche straordinarie, per attuare la limitazione delle nascite dei cani randagi;

PRESO ATTO che la specifica situazione locale, e non solo, è tale da giustificare l'emanazione di apposita ordinanza contingibile ed urgente relativa ad un programma straordinario di intervento;

CONSIDERATO che tale programma non dovrà essere inteso come la risoluzione del problema, né alternativo a quanto previsto dalla normativa vigente, ma temporaneo ed integrativo degli obblighi normativi, e finalizzato alla riduzione del numero dei cani presenti sul territorio o ad evitare la formazione di branchi e alla riduzione delle possibili malattie trasmissibili all'uomo (zoonosi);

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere, non ulteriormente procrastinabile;

RICONOSCIUTA la propria competenza ad emettere provvedimenti in materia;

CONSIDERATO che le Linee Guida della Regione Campania prevedono piani straordinari di sterilizzazione dei cani randagi e la loro successiva reimmissione nel territorio senza ulteriori adempimenti sanitari;

VISTA la Legge n° 281 del 14 agosto 1991” Tutela degli animali d’affezione”;
VISTA la Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2001” Tutela degli animali d’affezione “;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 14 febbraio 1954;
VISTA la Legge n° 142/’90 art. 38;
VISTA la Legge n°241/90 e sue modifiche ed integrazioni;
VISTA la normativa di cui al D. Lgs. n° 267/2000;
VISTI gli artt. 50, comma 5, e 54, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e descritte:
i cani randagi prelevati sul territorio comunale possono essere reimmessi in ambito del territorio di prelevamento, o, se non idoneo, su un territorio equivalente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Non appartengano alle razze *pit-bull*, *rottweiler*, *dogo argentino*, *doberman*, e loro incroci;
- Non siano cani morsicatori;
- Non siano già stati segnalati quali autori di molestie;
- Siano in grado di sopravvivere per strada;
- Abbiano ottenuto l’applicazione del richiesto microchip a nome del Comune di Marigliano;
- Riportino, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio con la sigla ASL NA3;
- Possiedano il dovuto collare di riconoscimento;
- Vi sia ufficiale richiesta di reimmissione;
- Sia individuata una persona fisica responsabile della cura e del sostentamento di ogni animale reimpresso sul territorio, il cui nominativo sarà comunicato all’ASL NA3SUD all’atto della richiesta di reimmissione;

L’idoneità delle condizioni sanitarie del singolo soggetto vengono accertate dal Servizio Veterinario competente, tramite apposito modulo, dal quale si potranno desumere: i dati identificativi del cane, il luogo di prelevamento, la data della sterilizzazione chirurgica, la data di effettuazione delle vaccinazioni.

La reimmissione dei cani è effettuata dal Servizio Veterinario, in nome e per conto del Comune, a seguito di richiesta con apposito modulo, con almeno 24 ore di anticipo.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza:

- Al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale “NA 3 SUD”, con sede in Via Bartolo Longo, 12, 80045 - Pompei;
- All’Unità Operativa Veterinaria di Marigliano con sede in Largo S. Stefano - 80034 Marigliano;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Marigliano;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- La pubblicazione sul sito del Comune di marigliano.

Dalla Residenza Municipale,
li 8 Maggio 2012

IL SINDACO
Ing. Antonio Sodano